



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - L'AQUILA

AREA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
SETTORE III – AFFARI GENERALI DEL PERSONALE, CONCORSI E SELEZIONI

Prot. N..... Allegati

Risposta al foglio N.....

del

67100 L'Aquila

Piazza Vincenzo Rivera 1

Tel. (0862) 43.11 - Telex: 600213 Univaq I

Telefax (in automatico): (0862) 41.29.48

OGGETTO: RILASCIO DELLA TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO (MOD. AT E BT) – AVVERTENZE GENERALI.

SOGGETTI RICHIEDENTI E MODELLI

La tessera personale di riconoscimento viene rilasciata gratuitamente, a richiesta, a tutti i dipendenti di ruolo di questo Ateneo (Mod. AT). A norma dell'art. 2 del D.P.R. 28.07.1967 n. 851 la stessa (Mod. BT) viene, altresì, rilasciata al :

- 1) coniuge del dipendente¹, in attività di servizio ed in quiescenza;
- 2) ai figli minori di anni 18 del dipendente in attività di servizio ed in quiescenza;
- 3) ai figli maggiori di anni 18 inabili a proficuo lavoro a carico del dipendente in attività di servizio ed in quiescenza.

VALIDITA'

La tessera personale di riconoscimento è documento valido ai fini dell'identità personale del titolare nonché per riscuotere titoli di spesa dello Stato e quelli di Banco Posta nei limiti di importo previsti dalla normativa vigente.

Sulla base della normativa comunitaria e di accordi bilaterali o multilaterali in vigore costituisce titolo equipollente al passaporto per i seguenti Stati: Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svizzera.

La tessera è valida per 5 anni dal rilascio e può essere convalidata una sola volta per un eguale periodo di tempo.

In base all'art. 35, comma 2, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “sono equipollenti alla carta di identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, **le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato.**

SMARRIMENTO

In caso di smarrimento della tessera di riconoscimento il dipendente deve farne circostanziata denuncia all'Amministrazione di appartenenza; egli ha peraltro diritto ad ottenerne un duplicato.

MODALITA' DEL RILASCIO

La domanda per il rilascio della tessera personale di riconoscimento è presentata su apposito modulo, fornito dall'Amministrazione (allegato 1 e 2) di appartenenza del dipendente, con allegati due esemplari della stessa fotografia di data recente formato tessera, su fondo bianco e a capo scoperto. La fotografia non è richiesta per i figli minori di anni 10 a meno che non debba servire per l'espatrio.

Per il rilascio della tessera ai figli del dipendente la domanda è redatta e sottoscritta dal dipendente stesso. Per il rilascio al coniuge la domanda, redatta e sottoscritta dal dipendente, deve contenere la dichiarazione di inesistenza di provvedimento di separazione legale o consensuale.

Entro 30 giorni dalla richiesta il Settore III Affari Generali del Personale provvederà al rilascio della tessera, che dovrà essere ritirata direttamente dal richiedente presso l'Ufficio in questione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 28/07/1967 n. 851 (G.U. 30/09/1967, n. 245)
D.P.R. del 28/12/2000 n. 445
Codice Penale

¹ Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 28.07.1967 n. 851 la tessera è ritirata nei casi di separazione legale o consensuale.